

## NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE

### DICEMBRE 2017

#### CIRCOLARE N.3 DEL 12 OTTOBRE 2017: OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA



Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità.

Il 12 ottobre 2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri Uffici territoriali chiarimenti inerenti l'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico.

Per l'INL la sanzione per omessa sorveglianza sanitaria è da applicare se l'omissione è riconducibile ai seguenti casi previsti dal d. lgs. n. 81/2008:

- in caso di mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sottoterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.) → **D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera c)**
- in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria (e quindi nomina del Medico Competente) e ciò non sia stato attuato → **D.Lgs. n.81/2008 art 18 comma 1 lettera g)**
- nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (e che è stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici o indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e lo stesso in sede ispettiva sia trovato a svolgere comunque quella specifica mansione → **D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera bb)**

<b><i>Violazione sorveglianza sanitaria</i></b>	<b><i>Sanzione applicabile</i></b>
<b><i>Art. 18 comma 1 lett. c): valutazione stato di salute del lavoratore per compiti specifici</i></b>	<b><i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1315,20 a € 5699,20</i></b>
<b><i>Art. 18 comma 1 lett. g): omessa visita medica</i></b>	<b><i>Ammenda da € 2192 a € 4384</i></b>
<b><i>Art. 18 comma 1 lett. bb): adibizione a mansione specifica senza giudizio di idoneità</i></b>	<b><i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1096 a € 4932</i></b>

Confartigianato Torino, tramite l'ufficio Ambiente e Sicurezza, sostiene le aziende nell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in ambito di sorveglianza sanitaria. Collaborando con diversi medici competenti è possibile procedere al conferimento dell'incarico e alla predisposizione dei programmi di sorveglianza.

## MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI: DATORE DI LAVORO CONDANNATO


La formazione dei lavoratori rappresenta una delle principali misure di prevenzione e protezione volta sia a rendere loro consapevoli dei rischi lavorativi cui sono esposti quotidianamente nello svolgere la propria attività, sia a sensibilizzarli circa le problematiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Con la sentenza N. 3898 del 27 gennaio 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla rilevanza penale dell'inadempimento datoriale (e/o dirigenziale) agli obblighi formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori.

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato dal Datore di Lavoro XXX condannato alla pena di **€ 3.000,00** di ammenda per il reato previsto dall'art. 37, comma 1, per non aver provveduto ad assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una **formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza**, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

L'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza.

### LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



## IL NUOVO MODELLO OT24 2018

L'Inail ha pubblicato il nuovo **modello OT24 2018** relativo agli interventi realizzati nel 2017 **da presentare entro il 28 febbraio 2018**. Gli interventi che consentono l'accesso alla riduzione devono essere **effettuati entro il 31.12.2017**.

Tale modello offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato **"oscillazione per prevenzione OT24"**.

In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:

- in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
- in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
- che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.

L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

- 28% fino a 10 lavoratori/anno
- 18% da 11 a 50 lavoratori/anno
- 10% da 51 a 100 lavoratori/anno
- 5% oltre i 200 lavoratori/anno

### **MODALITA' DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE**

Come negli anni scorsi, il modulo INAIL OT24 riporta una serie di possibili interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro effettuati dall'azienda, ciascuno associato ad un punteggio variabile da 1 a 100. L'impresa ha la possibilità di ottenere la riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL se nel 2017 ha effettuato interventi migliorativi i cui punteggi sommati raggiungono un valore **minimo di 100**.

Le imprese devono compilare un modello che riporta una serie di possibili interventi migliorativi con relativi punteggi che variano da 1 a 100 e dichiarare:

- di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- che sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, una serie di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.

L'Inail individua per ogni intervento la **documentazione ritenuta probante** circa l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere **presentata unitamente alla domanda**, entro il termine di scadenza della stessa.

## RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: NUOVO MANUALE INAIL EDIZIONE 2017

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha identificato lo stress lavoro-correlato (SLC) come uno dei rischi che devono essere valutati e gestiti nelle aziende.

Nel 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail aveva sviluppato una proposta metodologica per la valutazione e gestione del rischio Stress Lavoro Correlato di facile utilizzo per le aziende. A distanza di circa sei anni dalla sua prima pubblicazione l'INAIL ha provveduto ad aggiornare la metodologia sulla scorta delle novità scaturite dalle attività di ricerca dell'Inail.

Come il precedente, l'attuale modello si articola in:

- **Valutazione preliminare (necessaria):** consiste nella rilevazione, in tutte le aziende, di indicatori di rischio SLC oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili, a solo titolo esemplificativo individuati dalla Commissione, appartenenti quanto meno a tre famiglie distinte: 1) Eventi sentinella; 2) fattori di Contenuto del lavoro; 3) fattori di Contesto del lavoro;
- **Valutazione approfondita:** da intraprendere nel caso in cui nella fase precedente si rilevi l'inefficacia delle misure correttive adottate e relativamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.


Il percorso metodologico proposto dall'INAIL è rimasto pressoché invariato e si compone di quattro fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio Stressa Lavoro Correlato:

1. fase propedeutica;
2. fase della valutazione preliminare;
3. fase della valutazione approfondita;
4. fase di pianificazione degli interventi.

Il processo di valutazione nel suo complesso appare invariato tuttavia il metodo aggiornato presenta alcune importanti novità di seguito dettagliate:

- Per ciascun indicatore dell'Area Eventi sentinella è definita, in maniera univoca, una formula, riportata nelle note esplicative della Lista di controllo, per la determinazione del punteggio associato;
- Sebbene gli indicatori definiti per l'area contesto del lavoro e per l'area contenuto del lavoro siano rimasti invariati, la lista di controllo messa a disposizione del valutatore individua per ciascuno di essi una nota di chiarimento per una più facile individuazione della condizione corrispondente;
- Sono mutati radicalmente gli algoritmi di calcolo per la determinazione del punteggio delle singole Dimensioni e del punteggio complessivo dell'Area nonché gli intervalli numerici che determinano il livello di rischio associato a singola Dimensione, Area o complessivo per il gruppo omogeneo di riferimento.

Si segnala che già dal 2011 al fine di facilitare l'utilizzo da parte delle aziende della metodologia proposta, INAIL ha sviluppato e messo a disposizione una piattaforma online per la valutazione e gestione del rischio SLC, consistente in una vera e propria interfaccia web operativa, dove gli utenti possono utilizzare gli strumenti online previsti dalla metodologia e reperire documentazione utile ad effettuare correttamente la valutazione e gestione di questo rischio.



Si ricorda che la valutazione dello Stress Lavoro Correlato è un obbligo per tutti i Datori di Lavoro indipendentemente dal comparto di appartenenza e della dimensione aziendale; il documento di valutazione SLC deve essere pertanto organicamente implementato nel documento globale di valutazione del rischio aziendale.

Per le aziende nelle quali il risultato della valutazione preliminare è risultato a basso rischio l'aggiornamento è previsto ogni 2 anni mentre per quelle a rischio medio la scadenza è annuale.

**Sanzione per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 1 lettera a)**

**SPORTELLO SICUREZZA SUL LAVORO**



**SPORTELLO SICUREZZA SUL LAVORO**

Confartigianato Torino ha attivato  
lo SPORTELLO per la SICUREZZA sul LAVORO!

Il servizio è GRATUITO ed è rivolto a tutti gli Associati.

Lo Sportello Sicurezza offre Assistenza e Consulenza personalizzata gratuita  
ai propri associati, utile per fare un “checkup” completo  
sulla regolarità della propria posizione in merito agli obblighi sulla Sicurezza.

**TUTTI I MERCOLEDI’**

presso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Via Frejus 106 – Torino e presso gli uffici zona  
si potrà incontrare gratuitamente un esperto della sicurezza sul lavoro  
e avere tutte le informazioni necessarie per la propria azienda  
in merito agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per questioni organizzative la consulenza sarà garantita solo su appuntamento.

Per fissare un appuntamento contattare la Segreteria Organizzativa  
al numero 011.50.62.156 – Sig.ra Cinque Teresa.



A partire dal 4 Agosto e fino al 22 Dicembre 2017

gli uffici nella **sola giornata di venerdì**

osservano il seguente orario:

dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30.

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 – Torino

Tel. **011 50.62.156/134**

(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

E-mail: [infoambiente@confartigianatorino.it](mailto:infoambiente@confartigianatorino.it) - [t.cinque@confartigianatorino.it](mailto:t.cinque@confartigianatorino.it)

*Con l'occasione lo staff dell'Ufficio Ambiente Vi augura buone feste*

*e*

*Vi ricorda che la Confartigianato Torino rimarrà chiusa*

*dal 25 dicembre 2017 al 01 gennaio 2018*

